

" A "

COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

→ Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 590,11	
di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi
	€ 361,61	per spese legali
	€ 228.50	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze emesse dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 4 sentenza nella quale i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2012, a fronte di 167754 sanzioni emesse sono stati presentati 407 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,24%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 64 ovvero il 15,72% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinviengono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 12/12/2013

IL DIRIGENTE

Comandante la Polizia Municipale

(timbro e firma)



Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 897/2013 del 07/10/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Luperini Egisto nato a Pisa il 03/08/1937

Codice fiscale: LPRGST37M03G702B

p.iva -

Residenza/sede legale: via le Torri n. 6 Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00
di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 681/2013 del 02/07/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Bechini Domenico nato a Pisa il 01/04/2013

Codice fiscale: BCHDNC70D01G702S

p.iva -

Residenza/sede legale: via Catalani n. 35 Pisa

Importo complessivo del debito: € 38,00
di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 38,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 938/2013 del 18/10/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Ghelarducci Luca nato a Pisa il 31/08/1964

Codice fiscale: GHLLCU64M31G702A

p.iva -

Residenza/sede legale: via del Sesto n. 10 Porcari (LU)

Importo complessivo del debito: € 113,13
di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 76,13	per spese legali ✓
€ 37,00	altro ✓

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 960/2013 del 21/10/2013**Soggetto creditore:**

Denominazione: Capannini Stefano nato a Livorno il 17/03/1967

Codice fiscale: CPNSFN67C17E625H

p.iva -

Residenza/sede legale: via Livornese n. 458 Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00
di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 961/2013 del 21/10/2013

Soggetto creditore:

Denominazione: s.r.l. Thermometano

Codice fiscale: p.iva 00957010507

Residenza/sede legale: via Marmicciolo n. 8 Pisa

Importo complessivo del debito: € 327,98

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 285,48	per spese legali
€ 42,50	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

814/1

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 978/2013 del 28/10/2013

Soggetto creditore:

Denominazione: Tinacci Lisena nata a Fucecchio (FI) il 09/05/1956

Codice fiscale: TNCLSN56E49D815B p.iva

Residenza/sede legale: via del Forrone n. 31 Fucecchio (FI)

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

815/1

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Bortoluzzi

Sent. n.

del

R.G. n.

Rep. n.

Cron. n.

897/13
4/10/2013
2062/13
15/10.13**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

Sentenza pubbl. 15.10.13

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2062/2013 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

LUPERINI Egisto, nato a Pisa il giorno 3.08.1937 ed ivi residente in via
Le Torri n° 6, sia in proprio che quale liquidatore - legale
rappresentante della Sole Mare Srl, corrente in Pisa, via Battisti n° 137,
elettivamente domiciliato in Pisa, via San Paolo n° 19, presso e nello
Studio dell'avv. Simone Fiorini, che lo rappresenta e difende giusta
procura estesa a margine del ricorso,

OGGETTO:

Opposizione a
sanzione
amministrativa

OPPONENTE**CONTRO**

COMUNE DI PISA – Polizia Municipale, in persona del Sindaco pro
tempore, costituito a cura del Vice Com.te della P.M. dr. Migliorini
Paolo,

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.


La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 7.10.2013 sulle
seguenti conclusioni delle parti:



opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa dichiarare nullo il verbale d'accertamento violazione al CdS n° 9669S/2013/V, per tutti i motivi espressi in narrativa."


opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa dichiarare la legittimità degli atti posti in essere da questa Amm.ne e respingere il ricorso."

FATTO E DIRITTO



Il geom. Egisto Luperini, assistito dal proprio procuratore, proponeva ricorso avverso il verbale amm.vo indicato in epigrafe perché lo stesso così come era stato intestato e notificato rilevava la grave illegittimità dell'individuazione del soggetto sia trasgressore che debitore della sanzione inflitta. In particolare essendo il Luperini il liquidatore della Società sanzionata non poteva vedersi notificato il verbale in prima persona: al sig. Egisto Luperini, sebbene liquidatore della Sole Mare Srl. come giustamente afferma la difesa del ricorrente: "ogni atto legale nei confronti di una società di capitali, come è appunto la Sole Mare, deve essere emesso e notificato alla medesima persona giuridica, in persona del suo legale rappresentante e/o liquidatore, l'inverso non è possibile. Né può essere sanato!" Per tali motivi il ricorrente chiedeva la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.

Si costituiva l'Amm.ne opposta e giustificava il suo comportamento con il fatto che era stata tentata una notifica del verbale nei confronti della Sole Mare e che solo dopo che era emerso che la stessa era in liquidazione e che il liquidatore fosse Egisto Luperini aveva proseguito con la notifica al liquidatore. Sosteneva inoltre che se l'atto aveva



Comune di Pisa
15 ottobre 2013
F. M. N. 3
R

raggiunto lo scopo, la nullità non poteva mai essere pronunciata (art. 156 cpc).


Il giorno dell'udienza di trattazione è presente, per il ricorrente, l'avv Simone Fiorini, il quale insiste nell'affermare che la nullità non può essere sanata essendo la sanzione amm.va intestata al sig. Luperini Egisto in prima persona, ciò in quanto l'accertamento di violazione così come effettuato e notificato comporterebbe la possibilità di agire esecutivamente per la riscossione della sanzione nei confronti diretti della persona fisica di Egisto Luperini. Insisteva pertanto, nel richiedere la dichiarazione di nullità del verbale d'accertamento opposto.

Il g.dip., preso atto di quanto eccepito dal ricorrente, concorda con la tesi di insanabilità della nullità perché il verbale amm.vo è stato notificato a Luperini Egisto in qualità di Liquidatore della Sole Mare Srl e non al contrario nei confronti della Società persona giuridica in liquidazione e quindi, per essa, al suo liquidatore. Pertanto, accoglie il ricorso ed dichiara nullo il verbale amm.vo opposto. Condanna l'Amm.ne soccombente al pagamento delle spese di lite in via equitativa, per l'importo di €. 37,00 pari al contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, preso atto del risultato dell'istruzione, accoglie il ricorso e dichiara nullo il verbale amm.vo n° 9669S/2013. Condanna l'Amm.ne opposta al pagamento in via equitativa delle spese di lite per la somma di €. 37,00 pari al contributo unificato.

Pisa li 7.10.2013



IL GIUDICE DI PACE

EP



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 050910590

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 897/13 DEL 7/10/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE.

in quanto il GDP ha ritenuto nulla la notifica effettuata nei confronti del liquidatore della Delle Mase Srl, affermando che la stessa doveva essere inoltrata "nei confronti della società persona giuridica in liquidazione e quindi per essa al suo liquidatore".

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 11/11/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2/7/13 96 VR 13

16

23141113



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

COMUNE DI PISA
Protocollo Generale
Servizio Polizia Municipale

IL GIUDICE DI PACE DI PISA

Dott. Raffaele Basile

PROT. 64973

ha pronunciato la seguente

DATA 24 NOV. 2013

SENTENZA

Sent. n° 681/13

del 2.07.13

n° 868/2013 R.G.

Rep. n° 11

Cron. n° 3904/13

Dep. R.G. 13.7.13

Ogg. : opposizione a

sanzione amministrativa

nella causa contraddistinta dal numero di R.G. n. 868/2013

PROMOSSA DA

BECHINI DOMENICO

parte ricorrente

elett.te dom.to in Pisa al
vico Toscanelli n° 1, presso
il sign. dell'arch. Daniele Rocchi,
che qui è rappresentato e difeso
come in atti

CONTRO

COMUNE DI PISA

in persona del Sindaco in carica

elett.te dom.to in Pisa presso Comando Polizia municipale

COMUNE DI PISA
Protocollo Generale

parte convenuta

Servizio Polizia Municipale

OGGETTO

PROT. 34

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

DATA 24 NOV. 2013

avverso

Verbali della Polizia municipale di Pisa

1749328/2012

1749278/2012

1749276/2012

elevati per violazione del Codice della Strada, articolo 7/1-14 Cds

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto.

aw b
Misure n.
Richiesta n.
Applicato n.
E. art. 52, c. 1, per diritto

E' da ritenere che la parte ricorrente abbia agito nell'esercizio di una legittima facoltà. Ciò, in quanto il sig. Bechini al momento della rilevazione delle pretese infrazioni era in possesso di autorizzazione provvisoria al transito e sosta. L'eccezione mancata corresponsione dell'importo dovuto per l'autorizzazione non va ad inficiare la medesima. Essa può infatti costituire in ipotesi titolo per il recupero della somma non versata, ma non va ad incidere sulle norme comportamentali del codice della Strada.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, dr. Raffaele Basile, disattesa ogni altra richiesta, provvede come segue nel procedimento RG. 868/2013 promosso da BECHINI DOMENICO nei confronti di Comune di Pisa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta ;
- annulla i verbali in epigrafe;
- compensa le competenze di lite
- pone a carico del Comune di Pisa le spese di giudizio relative alla iscrizione a ruolo della causa, pari ad Euro 38.

Così deciso in Pisa come da dispositivo letto alla pubblica udienza del 2 luglio 2013.

Il GdP

GIUDICE DI PACE

dr. Raffaele Basile

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

9 LUG. 2013

IL CANCELLIERE





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

tel: 050910890

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 681/13 DEL 2/7/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL GDP HA RITENUTO CHE L'AUTORIZZAZIONE ETL
PROVVISORIA FOSSE VALIDA, NONOSTANTE IL RICORRENTE
NON ABBIA MAI CORRISPONTO L'IMPORTO DOVUTO PER LA
STESSA.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 6/22/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 844/2013 R.G., promossa da:

GHELARDUCCI LUCA, residente in Porcari (Lucca), Via del Sesto 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Marcucci del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capannori (Lucca), Fraz. Camigliano S. Gemma, Via delle Pianacce 3/, come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 18.10.2013 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese.

PER PARTE RESISTENTE: non ha concluso in udienza; in atti chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26.3.2013 il sig. Ghelarducci Luca proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 1354I/2013/V, elevato nei suoi confronti in data 28.2.2013 dalla Polizia Municipale di Pisa, perché alle

Sent. n. 750/13
del 18.10.13
R. G. n. 844/13
Rep. n. 11
Cron n. 5453/13
Sent. dep. 28.10.13
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va



ore 13,40 del 5.1.2013, in Pisa, Via Aurelia Nord, quale conducente dell'autoveicolo Citroen 2 CV targato LU 299168, di proprietà del ricorrente, aveva commesso l'infrazione di cui all'art. 169, commi 6 e 10, CdS, in quanto "alla guida del suindicato veicolo circolava sulla Via Aurelia Nord in direzione di Viareggio, trasportando un cane, senza che il veicolo fosse provvisto di rete divisoria. Violazione emersa a seguito di incidente stradale, accertata e contestata d'ufficio dal personale in forza al Reparto Infortunistica Stradale...a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica del sinistro.

La ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale impugnato per i seguenti motivi: 1) mancata contestazione immediata dell'infrazione; 2) inesistenza dell'infrazione. Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si è costituito in giudizio in cancelleria chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del verbale impugnato.

La causa veniva decisa all'udienza del 18.10.2013, alla quale compariva la sola parte ricorrente, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente deve essere accolta.

Anche a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla mancanza di contestazione immediata, non appare sussistere l'infrazione contestata all'odierno ricorrente, il quale aveva un solo cane a bordo dell'auto. Il comma 6 dell'art. 169 CdS, richiamato nel verbale impugnato, dispone infatti che "...è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero

superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore...". Tale norma deve essere interpretata nel senso che per il trasporto di un singolo animale non sia necessaria una gabbia o altro contenitore; diversamente, se cioè si fosse inteso porre l'obbligo della gabbia anche per un solo animale il primo periodo ("...è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno") non avrebbe motivo di essere.

L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato e dichiarato privo di ogni efficacia.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 97,00, di cui € 37,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 18.10.2013



Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

avv. V. Mancuso
2 copie FF
13.10.2013
Comune di Pisa
20.10.13



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

tel 050916090

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 938/13 DEL 18/10/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO, CONTRARIAMENTE A QUANTO AFFERMATO
DAL G.D.P. IL C.D.S. OBBLIGA A TRASPORTARE GLI
ANIMALI DOMESTICI IN APPOSITA GABBIA, DUNQUE
NON LIBERI COME ACCERTATO IN OCCASIONE DEL
MINISTRO OCCORRE ALRI CORRENTI

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 6/12/13

Il responsabile dell'Istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 050910690

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

AVVEA LA SENTENZA NR. 960/13 DEL 22/10/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL LUOGO DEL SINISTRO RISULTAVA ESSERE MOLTO
TRANSITATO E PERTANTO NON IDONEO PER SVOLGERE
LE ESERCITAZIONI ALLA GUIDA. IL GDP HA INVECE
RITENUTO CHE TRATTANDOSI DI VIA SECONDARIA NON
VI FOSSE IMPEDIMENTI PER L'ESERCITAZIONE ALLA
GUIDA, NONOSTANTE GLI AGENTI INTERVENUTI AVESSERO
DICHIARATO IL CONTRARIO

LA EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 6/11/13

Il responsabile dell'istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SENTENZA

il g.d.p.

risultando che non vi è prova del fatto che la strada dove è
avvenuto l'incidente, per effetto dell'opera di restauro
non è un'arteria principale (vedi rapporto dell'At. il cui
marchio occupa

P. Q. V.

accoglie il ricorso ed annulla la somma opposta
dalla Polizia Municipale di Pisa il 13/06/13

n. 23412/c

Condanna il Comune di Pisa al rimborso del C.V. per
E. 37,00

GIUDICE DI PACE
Avv. Me. 1111111111





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 050940090

e-mail: centenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 961/13 DEL 21/10/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE

IL RICORSO E' STATO DEPOSITATO TARDIVAMENTE PERTANTO
IL GDP AUREBBE DOVUTO DICHIARARNE L'INAMMISSIBILITA'.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 6/11/13

Il responsabile dell'istruttoria
Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

indiretta del 21 ottobre 2013
compone l'Avv. B. Marlia per parte ricorrente,
la quale deposita visura commerciale della
Srl Thermometano ed insiste per l'accoglimento
del ricorso, sia per la nullità delle notifiche
del verbale, sia per i motivi di merito di
cui in atti. Nessuno compare per il Comune
di Pisa.

Il G. di Pisa,
visto l'art 281 c.c.p., pronuncia la seguente
SENTENZA

Si dichiara che dalla documentazione riversata in
atti appare pacifico che il verbale non è stato notificato
a Leonardo Maddalena quale persona fisica, anziché
quale legale rappresentante di Thermometano Srl e che
conseguentemente il verbale è nullo, in quanto si fa
a soggetto diverso dal titolare eventuale (Thermometano
PQM)

accoglie il ricorso ed annulla il verbale emesso dalla
Politica Municipale di Pisa n. 96655/2012/V Pr 1249/201
11 ottobre 2012, e condanna il Comune

1. Pisa al pagamento delle spese di
giudizio, che liquida in Euro 242,50, di
ui 42,50 per esbordi ed il resto di
espettate, oltre spese generali 12,5%, oltre
VA e CAP come per legge.

AL GIUDICE PACE
AVV. NERI VITO



Sent. n. 948/13
del 28/10/2013
R.G. n. 2210/13
Rep. n. 1
Cron. n. 5524/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

Sentenza dep. 30.10.13

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2210/2013 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

TINACCI Lisena, nata a Fucecchio (FI), il giorno 9.05.1956 ed ivi
residente in via Del Forrone n° 31, in proprio,

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale, in persona del
Sindaco pro tempore, costituito a cura del dr. Paolo Migliorini, Vice
Com.te della P.M. di Pisa,

OGGETTO:
Opposizione a
sanzione
amministrativa

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 28.10.2013 sulle
seguenti conclusioni delle parti:

"opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare il verbale
amm.vo n° 13301485T/2013/P prot. 63045/2013, per tutti i motivi
espressi in narrativa."

"opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa prendere atto che
questa Amm.ne opposta ha già archiviato il verbale opposto."

FATTO E DIRITTO

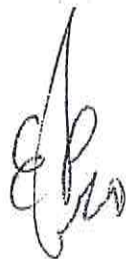
La sig.ra Lisena Tinacci proponeva ricorso avverso il verbale amm.vo in epigrafe, sostenendo di non aver commesso la violazione contesta in quanto regolarmente in possesso dello scontrino di pagamento della sosta oraria, che custodiva regolarmente in auto. Precisava, inoltre, di aver inviato, via Fax, alla Pisamo fotocopia dello scontrino per l'archiviazione dell'accertamento effettuato. Tuttavia, al posto della comunicazione di archiviazione si vedeva contestare il verbale opposto ed indicato in epigrafe. Per cui, insisteva nel chiedere l'annullamento dello stesso.

Si costituiva l'Amm.ne opposta e specificava che il verbale amm.vo era già stato archiviato e che tuttavia l'Amm.ne non aveva alcun dovere di comunicare l'avvenuta archiviazione al ricorrente; era obbligo di quest'ultimo farsi parte diligente per informarsi dell'avvenuta, o meno, archiviazione.

Il g.dip., rilevato che avendo la ricorrente inviato via fax alla Pisamo fotocopia della scontrino autorizzativo della sosta, la stessa non avrebbe dovuto ricevere alcun verbale di accertamento violazione.

Tuttavia, una volta che alla ricorrente veniva notificato verbale d'accertamento, era giusto proporre opposizione. Pertanto, preso atto di quanto comunicato dall'Amm.ne opposta, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite per €. 37,00 pari al contributo unificato.

P. Q. M.



Comm. di Pace
1 copia
20-11-13
h

Il Giudice di Pace di Pisa, preso atto del risultato dell'istruzione, dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più alcun motivo di contrasto tra le parti. Tuttavia, condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite nella misura di €. 37,00 pari al contributo unificato.

Pisa li 28.10.2013

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Ermanno SANZO

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA

30 OTT 2013

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Ermanno





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910696

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 978/13 DEL 28/10/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE:

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 6/12/13

Il responsabile dell'istruttoria

Polizia Municipale
CONTENZIOSO

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO